

Mario Riberi

DUE «GIOIELLI DELL'ELOQUENZA DEL FORO»
DI PASQUALE STANISLAO MANCINI,
AVVOCATO PENALISTA

Pasquale Stanislao Mancini, fuggito dal Regno di Napoli nel 1849 e accolto a Torino, fu uno dei primi grandi avvocati in Italia a vestire, allo stesso tempo, la toga accademica e quella forense. Il saggio intende indagare quest'ultimo aspetto, sottolineando il tentativo di Mancini – convinto sostenitore dell'abolizione della pena di morte – di salvare come avvocato i suoi clienti dalla pena capitale attraverso la sua abilità retorica.

Parole chiave: Pasquale Stanislao Mancini, pena di morte, eloquenza forense

Pasquale Stanislao Mancini, escaped from the Kingdom of Naples in 1849 and accepted in Turin, was one of the first great lawyers in Italy who wore, at the same time, the academic and the legal toga. The essay intends to investigate this latter aspect, underlining the attempt by Mancini – a committed believer of the abolition of the death penalty – to save as a lawyer his clients from the capital punishment through his rhetorical ability.

Keywords: Pasquale Stanislao Mancini, death penalty, forensic eloquence

1. Introduzione

L'interesse storiografico per Pasquale Stanislao Mancini¹ (1817-1888) non è mai venuto meno; nell'ultimo trentennio, poi, esso si è

¹ Su Paquale Stanislao Mancini cfr. I. BIROCCHI (a cura di), *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, Edizioni ETS, Pisa, 2018; E. MURA, *Mancini in cattedra. Le lezioni torinesi di diritto internazionale del 1850-51 e 1851-52*, Edi-

moltiplicato andando ben oltre quel principio di nazionalità e quella raffigurazione di specialista del diritto internazionale che hanno costituito a lungo il principale *focus* dell'analisi sul giurista irpino. È crescente l'attenzione per una figura che nel Risorgimento fu attore di primo piano nei molteplici aspetti della sua attività di cattedratico, avvocato, deputato e ministro.

Nel tentativo di fornire elementi di originalità a questo saggio, non mi soffermerò sull'attività politica e accademica del giurista, ma analizzerò alcuni aspetti del Mancini avvocato penalista e specialmente le sue arringhe, il cui esame mi pare possa avere una certa attinenza con questa Rivista.

Come noto, Pasquale Stanislao Mancini fu membro del parlamento di Napoli (1848) e dopo la repressione borbonica si rifugiò a Torino, dove ebbe la prima cattedra di diritto internazionale. Deputato (dal 1860) della sinistra, più volte ministro – nel 1876 della Giustizia, carica che tenne fino al 1878 nel ministero guidato da Depretis, per il quale prospettò varie riforme e istituì una commissione per la redazione del codice penale; nel 1881 degli Esteri nel quarto governo Depretis, che

zioni ETS, Pisa, 2018; EAD., *All'ombra di Mancini, La disciplina internazionalistica in Italia ai suoi albori*, Edizioni ETS, Pisa, 2017; E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini: Internationales Privatrecht zwischen Risorgimento und praktischer Jurisprudenz*, Ebel-sbach, Heidelberg, 2009; O. ZECCHINO (a cura di), *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, Atti del Convegno, Istituto Suor Orsola Benincasa, Ariano Irpino, 11- 13 novembre 1988, introduzione di G. SPADOLINI, Guida, Napoli, 1991; Y. NISHITANI, *Mancini und die Parteiautonomie im Internationalen Privatrecht : Eine Untersuchung auf der Grundlage der neu zutage gekommenen kollisionsrechtlichen Vorlesungen Mancinis*, C. Winter, Heidelberg, 2000; L. NUZZO, *Pasquale Stanislao Mancini*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero-Diritto*, Treccani, Roma, 2012, pp. 307 ss.; C. STORTI, voce Mancini, Pasquale Stanislao, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, II, a cura di I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M. N. MILETTI, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1244-1248; E. MONGIANO, *Pasquale Stanislao Mancini. Nazionalità e diritto internazionale all'Università di Torino*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», n°4, 2013, pp. 363-377; F. COLAO, «L'idea di nazione» nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n°30, 2001, pp. 255-360; G. S. PENE VIDARI, *Un secolo e mezzo fa (22 gennaio 1851): la lezione torinese di Pasquale Stanislao Mancini sulla nazionalità*, in «Studi Piemontesi», n° XXXI-2, 2002, pp. 274-279; ID., *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica per l'Italia unita*, in *Dall'Università di Torino all'Italia unita. Contributi dei docenti al Risorgimento e all'Unità*, a cura di C. S. ROERO, Deputazione Subalpina di storia patria, Torino, 2013, pp. 13-58; I. FERRERO, *Innovazione nella Facoltà giuridica torinese. Didattica e docenti di metà Ottocento*, Deputazione Subalpina di storia patria, Torino, 2018, pp. 24-26.

diresse fino al 1885 – fu l'artefice dell'adesione italiana alla Triplice alleanza (1882).

Mancini fu uno dei primi grandi patrocinatori esuli che vestì contemporaneamente la toga accademica e quella legale. In questo articolo, come si è detto, si intende indagare quest'ultimo aspetto, sottolineando il tentativo del Mancini avvocato – convinto assertore dell'abolizione della pena di morte – di sottrarre, attraverso la sua abilità retorica, i suoi assistiti alla condanna capitale.

Tra le cause criminali del giurista irpino, che fu anche ma non soprattutto avvocato penalista², mi soffermerò in particolare su due: la difesa dell'uxoricida Anna Chiri in Mosca che Mancini riuscì a fare assolvere nel 1855 – tale successo gli procurò grande notorietà ma lo costrinse anche a querelare il giornale *Il Fischietto*, che l'aveva accusato di eccessiva esosità nelle parcelle – e quella (sfortunata) del 1857 di Michele Delitàla, ufficiale sardo già decorato per il valore dimostrato in Crimea, che in un impeto di follia aveva ucciso la sua amata, Minnia Quesada, ferendo anche i genitori della vittima.

2. *Il caso Chiri*

La mattina del 2 maggio 1855, una gran folla riempiva l'aula destinata ai dibattimenti criminali della Corte di appello di Torino.

Al banco dell'accusa sedeva l'avv. Allamandola, sostituto dell'avvocato fiscale generale, a quello della difesa Pasquale Stanislao Mancini.

L'imputata era una giovane donna, la ventiduenne Anna Chiri, accusata di avere assassinato il marito, Fedele Mosca, contadino ventiquattrenne, con undici colpi di scure, mentre questi dormiva nel letto coniugale. L'omicidio era accaduto nel comune di Dogliani, all'epoca in provincia di Mondovì³, il 28 maggio dell'anno precedente.

Il fatto di reato era così avvenuto. La famiglia Mosca – composta da Fedele, dagli anziani genitori di questi e dalla sua sposa Anna – dopo

² Su questo aspetto è fondamentale il documentatissimo contributo di M. N. MILLETTI, «Mio primo amore ed esercizio». *Il Mancini penalista*, in I. BIROCCHI (a cura di), *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, cit., pp. 293-402.

³ Dal 1818 al 1859 la divisione di Cuneo si articolava nelle quattro province di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo. Cfr. *Regi Editti del 7/10/1814, 27/10/1815 e 10/11/1818*, con cui Vittorio Emanuele I stabilì la suddivisione amministrativa del restaurato regno di Sardegna.

essersi recata alla messa domenicale, era tornata nella sua abitazione per la colazione. Mentre il nucleo familiare si rifocillava, Anna, recatasi in cucina, riferiva alla suocera e alla loro domestica, una ragazza quattordicenne, di aver veduto un uomo aggirarsi nel cortile della cascina. Questi, vestito di scuro, si reggeva su un bastone nodoso e portava un cappello a falde larghe: chiese alla donna l'elemosina che essa gli rifiutò. Né in fase istruttoria né durante il processo ci furono testimoni che confermarono di aver visto il mendicante.

Poco dopo i suoceri dell'imputata uscivano di casa, la servetta si recava a messa e Fedele Mosca andava a letto a riposarsi, come era uso fare nei giorni festivi. Ma, poco dopo, si udivano le grida terrorizzate della moglie che chiedeva aiuto. Accorrevano i vicini di casa e infine i genitori di Fedele. Costui giaceva nel proprio letto, privo di vita, in un bagno di sangue. Gli astanti notarono che era stata tolta una grata posta a protezione della finestra e che l'armadio della camera da letto, di solito chiuso, era aperto: in esso risultavano rubate cinquanta lire. Anna Chiri riferì ai presenti di essere andata in giardino per raccogliere della malva – utile a medicare un'escrescenza della pelle del marito – e che, intanto, allattava una bambina, figlia del fratello del sindaco; improvvisamente sentì un rumore provenire dalla finestra che dava sul giardino: aveva allora chiamato per tre volte il marito e, non avendo ricevuto alcuna risposta, si era recata nella camera coniugale dove aveva scoperto l'orribile delitto.

Le persone accorse notarono che la Chiri fosse macchiata di sangue sul viso, sul petto e sulla manica sinistra della sua veste: interpellata su ciò la donna rispondeva di essersi gettata disperata sul coniuge nel tentativo di rianimarlo. Oltre a queste tracce ematiche, vi era un altro indizio a suo carico: una scure rinvenuta nella cantina dell'abitazione la quale sembrava essere stata pulita poco dopo il delitto. Non trovandosi alcuna traccia del mendicante veduto dalla Chiri (del cui incontro peraltro non vi erano testimoni) e, dati gli indizi a carico della donna, il Fisco procedette contro di lei.

Nell'organizzare la sua difesa Mancini aveva nominato quale consulente di parte, «l'insigne dottor Freschi, professore di medicina legale dell'Università di Genova»⁴. In sede di Corte d'appello l'avvocato si basava sulla “perizia Fieschi” per dimostrare l'insufficienza del materiale indiziario raccolto dal pubblico ministero contro l'imputata.

⁴ *Gazzetta dei tribunali. Giornale politico-legale*, sabato 12 maggio 1855, p. 352.

Contestando quanto prodotto durante il dibattimento dal Fisco, Mancini presentava la seguente tesi difensiva.

1. La morte di Fedele Mosca era stata causata dalle ferite riportate al cranio, inferte dall'utilizzo combinato di un oggetto contundente e di un'arma tagliente; quanto risultava agli atti non era però sufficiente a dimostrare se la vittima fosse deceduta per contusioni e fratture craniche o per lesioni da taglio.

2. Non essendo stata effettuata né un'autopsia né un esame anatomico delle lesioni presenti al capo della vittima, era impossibile determinare se le ferite stesse fossero state prodotte dalla scure sequestrata.

3. La perizia chimica del dott. Carlevaris, effettuata in data 12 giugno 1854 su incarico del Fisco, risultava poco chiara e lasciava molti dubbi irrisolti.

4. Il giudizio pronunciato dallo stesso perito relativamente alle macchie rosse trovate sul manico della scure pareva «improvvido» in quanto non aveva accertato se fossero tracce di natura ematica. Infatti, rimarcava Mancini, «non si potè scoprire la presenza di tutti e tre i necessari componenti immediati del sangue»⁵.

5. Pur ammettendo che le macchie fossero sanguigne, non era stata effettuata alcuna ricerca al fine di dimostrare se esse provenissero da «sangue umano o da qualche animale e se da sangue venoso o arterioso e viceversa»⁶.

6. Le macchie rossicce rinvenute sulla veste dell'imputata, ritenute dal P.M. tracce ematiche causate da spruzzi di sangue provocate dalla Chiri utilizzando l'arma del delitto contro la vittima, si erano invece formate, nella ricostruzione del difensore, in quanto la sua assistita, disperata, aveva posto il capo del marito sul suo grembo.

Nonostante il pubblico ministero avesse chiesto per l'imputata la condanna alla pena capitale, la Corte d'appello di Torino pronunciò una sentenza assolutoria il 9 maggio 1855.

Mancini, nelle sue conclusioni, riprendeva punto per punto le tesi del P.M. per confutarle. L'avvocato esordiva affermando che l'accusa aveva dato una lettura del caso secondo un'ottica improntata ad un marcato pessimismo sulla natura umana, ravvisando «un malvagio ed

⁵ *Ibidem.*

⁶ *Ibidem.*

un pericoloso nemico»⁷ nell'imputata la quale aveva avuto invece come unica 'colpa' di trovarsi nell'abitazione al momento del delitto.

In sede dibattimentale era stato comprovato che l'assassinio di Fedele Mosca fosse stato commesso da un estraneo in seguito ad un'effrazione nell'abitazione per commettere un furto. Di conseguenza risultava illogico attribuire il delitto «sopra frivoli indizi alla sua virtuosa consorte»⁸. Il materiale indiziario raccolto e la particolare effertezza del crimine, secondo Mancini, rendevano implausibile la tesi per cui il delitto fosse stato commesso da una donna, la quale, afferma l'avvocato seguendo una visione ottocentesca improntata sull'autorità paterna o maritale⁹, era da ritenersi quale quel sesso «che ha per carattere la gentilezza, la mansuetudine e l'amore»¹⁰. La Chiri, inoltre, sia per la giovane età (22 anni) «in cui l'animo è assorto alla soavità di miti affetti, ed al sentimento del timido pudore»¹¹, sia per l'appartenenza ad una classe sociale «in cui la modestia delle brame e la sobrietà dei godimenti non fanno germogliare quelle indomite e talvolta bizzarre passioni che volano la ragione»¹², era il soggetto meno adatto a commettere il delitto attribuitole.

In tutto questo sfoggio di retorica vi è un elemento di peculiare interesse per la storia giuridica: Mancini, nella sua arringa, sottolinea come l'accusata dovesse la sua probabile assoluzione alle «forme tutelari»¹³ introdotte nel Regno di Sardegna dal Codice di procedura criminale del 1847, le quali l'avevano sottratta a quel patibolo cui senza dubbio l'avrebbe condotta il precedente modello del processo inquisitorio.

Il Codice del '47, infatti, era un esempio di quel sistema processuale "misto" – caratterizzato da una netta separazione di funzioni tra ac-

⁷ *Ibidem.*

⁸ *Gazzetta dei tribunali. Giornale politico-legale*, mercoledì 16 maggio 1855, p. 360.

⁹ Cfr. A. CAVANNA, *Onora il padre. Storia dell'art. 315 c.c. (ovvero: il ritorno del flautista di Hamelin)*, in «Rivista di Storia del diritto italiano», 67, 1994, pp. 27-82; M. CAVINA, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Laterza, Bari-Roma, 2007.

¹⁰ *Gazzetta dei tribunali. Giornale politico-legale*, mercoledì 16 maggio 1855, p. 360.

¹¹ *Ibidem.*

¹² *Ibidem.*

¹³ *Ivi*, p. 361.

cusa e giudizio – che aveva quale principale riferimento il *Code d'instruction criminelle* del 1808.

Tale sistema mirava a fondere in un'unica struttura processuale i caratteri del rito inquisitorio e di quello accusatorio, cercando (almeno nei propositi) di sommarne gli aspetti positivi e, al tempo stesso, di contemperare l'esigenza di proteggere la società e di tutelare i diritti dell'imputato. L'istruzione consisteva nell' "assunzione" delle prove, mentre il dibattimento costituiva una "critica" ed un "controllo" sull'istruttoria medesima. Nella fase istruttoria il sistema misto si caratterizzava per il fatto che l'assunzione delle prove era affidata al giudice, e cioè ad un organo comunque non soggetto al potere esecutivo; tale organo era sotto il controllo della corte d'appello, dalla quale ricavava al tempo stesso la "forza" di opporsi all'ufficio del pubblico ministero. A quest'ultimo, poiché dipendeva dal potere esecutivo, non si volevano attribuire poteri coercitivi. Soltanto in presenza della flagranza di reato il principio veniva meno: sia il pubblico ministero, sia la polizia potevano arrestare l'imputato e potevano disporre la perquisizione. La fase dibattimentale era prevalentemente accusatoria, salvo alcuni temperamenti in senso inquisitorio: le domande ai testimoni erano rivolte dal presidente del collegio giudicante; gli atti compiuti prima del dibattimento potevano, sia pure eccezionalmente, essere letti e su di essi il giudice poteva fondare la sua decisione¹⁴.

Non pare inutile sottolineare che Mancini evidenzia un ulteriore elemento di rilievo della riforma giudiziaria: l'aver reso pubblici i processi. Ciò comportava un aumento della cronaca nera in giornali e riviste ma anche maggiori garanzie per gli imputati, soprattutto nel caso fossero accusati di crimini.

La parte finale dell'arringa di Mancini, è «un vero gioiello dell'eloquenza del foro»¹⁵ (soprattutto se letto con l'occhiale dell'epoca) nonché un documento interessante per meglio apprezzare lo stile oratorio manciniano.

Eccellenze! Nella ineguale partizione, che la fortuna fa dei beni di questa vita, la società colle sue leggi, colle sue istituzioni spande in mille guise il tesoro dei suoi benefici sulla donna che nasce fra le sale dorate; essa le accorda i mezzi di una splendida educazione e coltura; ne

¹⁴ Cfr. M. RIBERI, *La giustizia penale nel Piemonte napoleonico. Codici, tribunali, sentenze*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 12-13.

¹⁵ *Rivista contemporanea*, III, 1855, p. 578.

protegge gli agi, le ricchezze, il fasto, le ambizioni, forse le passioni stesse ed i capricci; ne eleva i figliuoli ad alti uffici ed a sociali onoranze che fanno l'orgoglio di una madre; e quando dopo una vita di mondani godimenti ella discende sotterra, sa che verrà commesso all'adulazione delle arti di soddisfarne ancora la vanità, incidendo sopra marmorei monumenti il bugiardo elogio delle virtù che a lei forse mancarono. Ma a questa società, che cosa può domandare l'oscura figlia del contadino e dell'operaio? Null'altro che la tutela dell'onore suo, la custodia della sua fama. Sì, l'onore, ecco il tesoro del povero, e guai se la giustizia lo considerasse da meno della sostanza dei ricchi e della vanità dei potenti. Or dunque questo tesoro, che solo può rendere dolce il resto della vita ad Anna Chiri, è nelle vostre mani, e da un anno essa aspetta nella oscurità e nel martirio di una prigioniera la parola riparatrice, che per lei sarà come la voce di Dio. Un anno! qual anno orribile per questa creatura sventurata! Aver coscienza della propria innocenza; ed intanto vedersi confusa con gli assassini, fatta segno a spaventevole ed infame accusa, ludibrio delle fantasie e delle voci popolari, guardala con orrore e ribrezzo come vergogna dell'umana specie: protestare invano la propria innocenza all'inquisitore, ai congiunti, e ne primi giorni anche al proprio difensore, e vedere accolta quella protesta col freddo contegno dell'incredulità o del dubbio, senza potersi rifugiare che nell'invisibile testimonianza del Signore dei cieli che solo scruta i cuori; è questo tale un supplizio che finora la misera ha sofferto, da non potersene concepire adeguatamente idea tale che, a petto di esso, la morte stessa dev'esser meno orribile. Oggi intanto questo sentimento della sua innocenza non vive più solitario nella sua coscienza; il dibattimento lo ha ormai trasfuso nella coscienza di tutti. L'accusa fu già vittoriosamente disarmata dalla contraria persuasione del pubblico; i suoi ultimi sforzi recano meraviglia e non timore. Che si potrebbe adunque bramar di più per la piena certezza della innocenza? Non resterebbe che evocar lo stesso estinto Mosca dal sepolcro in cui giace, e pretendere che in prodigio dell'Onnipotente ne facesse apparire in questo recinto l'ombra insanguinala, avvolta nel suo funereo lenzuolo, per rivelarci il nome del suo infame uccisore ed intimare a voi, o giudici, di arrestare la scure sul capo di colei, e scongiurarvi di non versare altro sangue a lui caro, a non ucciderlo una seconda volta nella persona della consorte, che lo amò, che non lo tradì mai di un pensiero, che gli fu fida e virtuosa compagna nel breve pellegrinaggio della vita. Ma che dissi? Giudici chiaroveggenti e coscienziosi, come coloro ai quali è commesso

sentenziare di Anna Chiri, non hanno bisogno di prodigi per discernere il vero e per fare giustizia. Consolati adunque, accusata infelice, e ti prepara ad uscire salva e purificata da questo terribile cimento, cui non avrebbe dovuto essere esposta la tua vita e l'onore tuo. Di te può dirsi che passasti per la prova dell'acqua e del fuoco e ne uscisti illesa; che il ferro rovente della calunnia è passato sulle tue carni senza abbruciarle; che circondata dalle apparenze spaventevoli dell'assassinio non ne rimanesti contaminata. Non ti resta che prepararti a ringraziare la Provvidenza che veglia a protezione degli innocenti; come a voi non resta, o giudici, che adorarla, sciogliendo i ceppi alla misera¹⁶.

L'arringa conclusiva di Mancini, come si può notare, trabocca di quegli artifici retorici per cui l'avvocato era noto e il cui abuso può avergli provocato le ironie nonché le invidie del paludato ambiente torinese. La vittoriosa difesa della Chiri aumentò in effetti la fama del giurista che divenne, anche e soprattutto per il suo stile ridondante, uno dei principali bersagli del giornale satirico *Il fischietto*. La polemica sfociò, come precedentemente detto, in una causa di diffamazione intentata e vinta da Mancini contro la testata giornalistica.

Sempre a proposito delle evoluzioni dialettiche del giurista irpino, un polemista acutissimo e molte volte spietato come Ferdinando Petruccelli della Gattina aveva notato, osservandolo nella sua veste di deputato a Palazzo Carignano¹⁷.

¹⁶ *Gazzetta dei tribunali. Giornale politico-legale*, mercoledì 16 maggio 1855, pp. 361-362.

¹⁷ Ferdinando Petruccelli della Gattina, (Moliterno, Potenza, 1815-Parigi 1890). Laureatosi in chirurgia, non esercitò la professione del padre, che era stato medico di Murat, ma divenne scrittore, giornalista e uomo politico. Di orientamento radicale, partecipò ai moti napoletani del 1848 e, proclamata la Costituzione ed eletto deputato, animò il dibattito politico dalle colonne del «Mondo vecchio e mondo nuovo», di cui assunse la direzione. Dopo la seconda restaurazione fu costretto a darsi alla macchia (i Borboni avevano spiccato sulla sua testa una taglia di 6000 ducati) e poi all'esilio, soggiornando a Genova (dove nel 1850 pubblicò *La rivoluzione di Napoli del 1848*), a Parigi, che dovette lasciare per aver combattuto sulle barricate durante il colpo di Stato bonapartista del dicembre 1851, e a Londra dove fu vicino agli ambienti mazziniani. Sia in Francia che in Inghilterra collaborò con alcune importanti testate nazionali (con «La Presse» e con «The Daily News» di Charles Dickens), mostrando ottima padronanza del francese e dell'inglese, parlati e scritti. Nel 1859 fu corrispondente di guerra della Seconda guerra di indipendenza, per conto della stampa francese, come lo sarà poi nel 1866 della Terza. Tornò in Italia durante l'impresa dei Mille, seguendo Giuseppe Garibaldi, sempre come corrispondente di guerra, attraverso la Calabria

Mancini è una parola di caoutchouc, una parola fatto uomo, flessibile, profusa, incolore, dicendo tutto, non dicendo niente, buona alla prosa ed al verso - buona a tutto - giustificando tutto. Mancini non sa nulla - ma comprende tutto - e se non lo comprende, vi tiene persuaso che l'abbia compreso - ve ne parlerà per due ore!¹⁸

Può rivestire un certo interesse riferire che *I moribondi del Palazzo Carignano* – raccolta di corrispondenze dalla Camera di Torino, dove

fino all'ingresso trionfale a Napoli. Proclamato il Regno d'Italia, si candidò in politica e, dal 1861, fu eletto deputato nel collegio di Brienza, sedendo ai banchi della sinistra radicale fino al 1865, collaborando nel frattempo per diverse testate e riviste italiane, come «L'Unione», «L'Opinione», «Fanfulla della domenica», «Cronaca bizantina» e «Nuova Antologia». Dal 1874 al 1882 fu deputato del collegio di Teggiano, sebbene non fosse iscritto ad alcun gruppo parlamentare. La sua attività politica fu contrassegnata sempre dal suo spirito caustico e irrequieto. Non approvò la formula «Vittorio Emanuele II re d'Italia per grazia di Dio», né quella di Cavour «Libera Chiesa in libero Stato». Tra le sue attività parlamentari va ricordata la ferma opposizione alla Convenzione di settembre, siglata dall'allora primo ministro Marco Minghetti e da Napoleone III, che prevedeva il ritiro dell'esercito francese dallo Stato Pontificio, il quale non sarebbe stato attaccato dal Regno d'Italia bensì protetto dal governo italiano in caso di minacce esterne. Petruccelli bollò la politica estera italiana con la Francia come una «politica di ciambellani»; accusò il monarca francese di titubanza nei confronti del papa e del regno d'Italia, invitando il governo ad opporsi alle pretese della Santa Sede con tutti i mezzi e rivolgendo anche parole durissime nei confronti di Pio IX. Queste sue posizioni suscitarono forti polemiche da parte degli organi di stampa pontifici, come «La Verità» e «La Civiltà Cattolica», che lo giudicò un "bestemmiatore" e uno «scrittore di romanzacci immorali». Petruccelli non è tuttavia da considerarsi un anticlericale viscerale: egli non trascurò l'emancipazione del basso clero, sostenendo la necessità di garantirgli pari diritti a quelli di un comune cittadino, come il matrimonio e la libertà professionale, e di renderlo indipendente dalle gerarchie ecclesiastiche. Autore di opere storiche e memorialistiche, fu anche fecondo romanziere. Abile polemista, dalla permanenza alla Camera trasse ispirazione per le sue corrispondenze caustiche, maliziose e, a volte, ingenerose, per il giornale parigino «La Presse», raccolte nel 1862 nel volume *I moribondi del palazzo Carignano*, Perelli, Milano, 1862, p. 217. Scrisse numerosi saggi storici: *Pio IX* (1866), *Il Concilio* (1869), *Storia d'Italia dal 1866 al 1880* (1881). Su Petruccelli della Gattina Cfr. N. RODOLICO, *Storia del Parlamento italiano*, vol. V, *Dalla proclamazione del Regno alla Convenzione di settembre*, a cura di G. SARDO, Flaccovio, Palermo, 1968, pp. 187-196, A. DI CHICCO, *Petruccelli della Gattina, patriota e scrittore, precursore del giornalismo moderno*, Laterza, Bari, 1998; C. D'ELIA, voce Petruccelli Della Gattina, Ferdinando, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 82, Treccani, Roma, 2015, [http://www.treccani.it/enciclopedia/petruccelli-della-gattina-ferdinando_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/petruccelli-della-gattina-ferdinando_(Dizionario-Biografico)/).

¹⁸ F. PETRUCCELLI DELLA GATTINA, *I moribondi del Palazzo Carignano*, Perelli, Milano, 1862, p. 184.

in quel periodo aveva sede il Parlamento italiano, scritte da Petruccelli dal 1861 al 1862 per il giornale parigino *La Presse* – fu considerato da Luigi Russo «un piccolo capolavoro di arte e di critica politica» e da Indro Montanelli «la perla della nostra memorialistica del tempo»¹⁹. Nell'opera l'autore delineò, in chiave ironica e sarcastica, i profili dei suoi colleghi parlamentari (dalla sua penna caustica furono risparmiati soltanto Cavour e Garibaldi, descritti come giganti in un coro di nani). La dialettica manciniana non poteva che subire le critiche di Petruccelli, che contrapponeva all'abuso di retorica, propria della quasi totalità dei componenti dell'emiciclo, la precisa incisività degli interventi cavouriani. Il Conte, secondo il polemista, «non è oratore secondo i francesi, lo è piuttosto a modo degli inglesi. Ha la parola difficile, perché non vuol dirne una di troppo, od una che non abbia il preciso significato che vuol darle»²⁰. L'eloquio di Mancini pareva a Petruccelli l'esatto opposto di quello del Presidente del Consiglio.

3. *Il caso Delitàla*

Questi i fatti oggetto del giudizio. La mattina del 30 agosto 1854 il giovane ufficiale Michele Delitàla, già decorato per il valore dimostrato in Crimea, figlio di don Francesco Delitàla e di donna Domenica Villa si era presentato a casa di Minnìa Quesada, una bella ragazza di diciannove anni. Il Delitàla era stato umiliato dal rifiuto dei Quesada di concedergli la mano della figlia. Il 30 agosto irrompeva in casa Quesada armato di due pistole e uno spadino. All'ennesimo rifiuto della madre della ragazza le esplose contro un colpo di pistola, che però andò a colpire Minnìa che le aveva fatto scudo.

Non contento di ciò ed estratta la spada, feriva la donna e una domestica che gridava aiuto, mentre con la pistola faceva fuoco sul padre e sullo zio Quesada, accorsi nel frattempo, e su sé stesso, senza riuscire a togliersi la vita. Tutti i feriti (più o meno gravemente) riuscirono a salvarsi: non così Minnìa Quesada che spirò il 5 settembre dopo una terribile agonia e dopo aver perdonato il suo innamorato. Subito arre-

¹⁹ Cfr. L. RUSSO, *I narratori (1850-1950)*, Principato, Milano, 1951, p.64 e I. MONTANELLI, *La stanza di Montanelli. Cauti elogi del trasformismo*, in *Corriere della Sera*, giovedì 14 ottobre 1999, p. 41.

²⁰ PETRUCCELLI DELLA GATTINA, *I moribondi del Palazzo Carignano*, cit., pp. 47-48.

stato, Michele Delitàla fu processato e condannato a morte, nonostante l'appassionato impegno dei suoi avvocati, il deputato Nicolò Ferraciu e Pasquale Stanislao Mancini.

Nel processo tenutosi dinanzi alla Corte d'appello di Torino, Mancini procede ad un'analisi critica delle prove raccolte dall'accusa, attenendosi all'ordine stesso degli argomenti seguito dal Procuratore del re.

Il giurista irpino divide il suo ragionamento in due parti: la prima è incentrata sulla contestazione della ricostruzione dei fatti descritti dall'accusa.

Se il pubblico ministero indicava come causa scatenante la condotta criminosa di Delitàla la vendetta nei confronti della Quesada e della di lei famiglia, per Mancini il Delitàla era mosso dalla passione amorosa. Sul punto l'avvocato cita la «testimonianza dei criminalisti e degli scrittori di medicina legale», come, Esquirol, Desquret e Fodéré²¹. Del medico savoiaro riporta la descrizione «dei fenomeni e degli effetti a cui può condurre la passione dell'amore contrariato, specialmente se eccitato dalla gelosia»²². Fodéré aveva infatti affermato nel *Traité du delire*:

L'amour a été la cause la plus fréquente de la folie et la plus difficile à surmonter Il est possible que les délits commis dans le transport d'un amour violent puissent quelquefois trouver excuse et indulgence, surtout lorsqu'ils auront été commis par des jeunes personnes de bonnes mœurs et de bonne conduite dans toute autre occasion²³.

Ed a proposito dell'*amour contrarié*, stato psicologico applicabile al Delitàla, sempre Fodéré affermava:

L'amour se guérit par la jouissance, et ne produit des maux réels que quand il est contrarié. C'est sous ce dernier point de vue que nous allons le considérer : il rentre alors dans la ligne de toutes les passions

²¹ Su Fodéré cfr. L. CHAPPUIS, F. CHAUVAUD, M. ORTOLANI, M. PORRET (a cura di), *Faire parler les corps: François-Emmanuel Fodéré à la genèse de la médecine légale moderne*, PUR, Rennes, 2021

²² «Gazzetta dei tribunali. Giornale politico-legale», mercoledì 6 maggio 1857, p. 269.

²³ F.-E. FODERE, *Traité de médecine légale et d'hygiène publique*, I, Alfred Mame, Paris, 1813, pp. 209, 306.

capables de produire la folie, la jalousie, l'envie, la haine, la crainte, la terreur, l'orgueil, la colère, la fureur, etc...²⁴

Altro punto su cui Mancini fa leva nella sua strategia difensiva è il tentato suicidio di Delitàla. Secondo il Pubblico ministero tale atto, posto in essere dall'imputato dopo aver colpito a morte Minnia Quesada, doveva ritenersi «preveduto da lui freddamente come un mezzo di scampo dalle mani della pubblica forza»²⁵, quando si era visto in procinto di esser catturato. Per il P.M. dunque, il suicidio non sarebbe un «traviamento della ragione», ma un calcolo.

Mancini al contrario afferma che, nei giorni precedenti il delitto, Delitàla si trovava in uno stato di alienazione mentale tipica di chi si accinge ad attentare alla sua stessa vita: essendo ritornato in Sardegna, aveva abbandonato il servizio militare e rinunciato ad ogni prospettiva di carriera, pur di star vicino alla sua amata.

L'ufficiale «ne' giorni che precedono la catastrofe» assume strani atteggiamenti:

(...) siede per terra nei saloni avanti a brigate di nobili signore e di rispettabili ufficiali; fa le voci del gallo, del cane, del gallo; cammina senza cappello in istrada sotto la canicola di luglio in Sardegna; assorto in cupi pensieri, urta col capo ne' muri delle vie; improvvisamente si pone a danzare in una pubblica piazza; quando alta è la notte suol recarsi ad origliare presso le mura del palazzo Quesada, dicendo di sentire i passi della sua bella. Due giorni avanti al reato in pubblico teatro ad alta voce da tutti intesa esce in invettive contro il lusso delle donzelle di Sassari ivi adunate, dicendo che esse non avevano la camicia sul c..., onde i suoi vicini ebbero ad arrossirne per lui; nel giorno 29 agosto due testi lo vedono aggirarsi stralunato sotto le volte della chiesa dei Cappuccini con viso stupido, quasi che il misero andasse in cerca di un sollievo che la terra per lui non aveva; e molti insomma in quei giorni incontrandolo non fanno che chiamarlo e giudicarlo pazzo²⁶.

Mancini riporta che Pinel, Esquirol e Fodéré avevano descritto lo stato mentale del suicida nei giorni in cui si accinge a compiere l'atto anticonservativo. In particolare Fodéré nel *Traité de médecine* eviden-

²⁴ F.-E. FODERE, *Traité du délire*, I, Alfred Mame, Paris, 1817, pp. 227-228.

²⁵ *Gazzetta dei tribunali. Giornale politico-legale*, mercoledì 6 maggio 1857, p. 267.

²⁶ *Ivi*, p. 270.

ziava un vero e proprio stato di follia in cui si trova chi vuole attentare alla propria vita:

En observant le plus grand nombre des personnes qui ont péri d'une mort volontaire, on verra qu'elles étaient atteintes depuis long-temps d'un délire tantôt évident, tantôt plus obscur; qu'il y avait en elles un dérangement du sensorium commun qui les disposait à des actions de fureur ou à des accès de mélancolie; on verra aussi qu'il y a une disposition originelle, un état physique, un tempérament qui nous porte plus que tout autre à abhorrer la vie, à nous détruire²⁷.

Il Delitàla, conclude Mancini, si trovava in uno stato di acuto delirio, paragonabile a quello della Medea di Euripide e dell'Otello di Shakespeare.

L'avvocato infine aggiunge un'altra causa di giustificazione al comportamento di Delitàla e cioè «il caldo clima dell'isola natale» (la Sardegna) che avrebbe ancora più eccitato il «temperamento nervoso» dell'ufficiale. Qui il giurista riprende le teorie di Fodéré sul valore determinante dei fattori ambientali e climatici.

Il medico savoiaro aveva infatti affermato:

Suivant la nature du climat et le genre de vie de ses habitans; car la force ou la faiblesse des passions varient singulièrement chez tous les peuples de la terre. Tel peuple est calme, parce qu'il vit sous une latitude plus septentrionale et qu'il ne boit que de l'eau ; tel autre, placé au midi, et faisant usage des vins très-fumans de son sol, est nécessairement emporté²⁸.

Forse si tratta di qualche reminiscenza di Montesquieu o di un primo tentativo di discorso di tipo antropologico, quel che è certo è che Fodéré (e con lui Mancini) giunge a conclusioni estreme, facendo variare il grado di responsabilità penale a seconda del condizionamento ambientale e climatico. Quindi un delitto di origine passionale commesso in un clima mediterraneo, dove la qualità caldo-umida dell'aria tende a surriscaldare gli animi, è meno gravemente punibile di un analogo delitto commesso in clima nordico, ove prevalgono le qua-

²⁷ FODERE, *Traité de médecine légale et d'hygiène publique*, I, cit., p. 275.

²⁸ *Ivi*, p. 245.

lità del freddo e del secco sia nell'aria che, di conseguenza, nei comportamenti. Abbiamo quindi un abbozzo di antropologia criminale, fondato però sull'antica teoria della qualità e dei temperamenti.

Nella seconda parte della sua memoria difensiva Mancini riferisce che, alla luce della ricostruzione dello stato di alienazione mentale del Delitàla – sia nei giorni precedenti all'omicidio della Quesada sia durante la realizzazione della condotta criminosa – al fatto di reato era da applicarsi l'art. 100 del Codice penale sardo, il quale ammetteva una riduzione della pena di morte al carcere o all'ergastolo, per i colpevoli di omicidio, che fossero preda di pazzia, imbecillità, furore o forza irresistibile solo in modo parziale.

Mancini si riferiva alla costante giurisprudenza emanata dalla stessa Corte d'appello di Torino, di cui si citava peraltro una sentenza “recentissima” rispetto al caso de quo, cioè risalente al 13 dicembre 1856, nella quale la Corte, giudicando il caso di Pietro Armando, in cui un padre aveva avvelenato con acido nitrico la figlia, poiché la riteneva illegittima, aveva ritenuto applicabile l'art. 100 allorché:

per un affetto prepotente di continuo risvegliato, il colpevole si trovasse in tali condizioni di animo, in cui, non essendo esclusa la consapevolezza delle azioni, rimane però scemata la libertà delle medesime, e sempreché scuotendo profondamente lo spirito, renda plausibile uno di quegli impulsi che agiscono sulla volontà in modo da scemarne la libertà²⁹.

La difesa di Mancini non ebbe gli effetti sperati: Delitàla fu riconosciuto colpevole di omicidio volontario ex Art. 526 del Codice penale e condannato a morte. I familiari lottarono fino all'ultimo per evitargli l'onta della forca e Mancini chiese la grazia al sovrano. La vicenda ebbe grande eco anche fuori dalla Sardegna e trovò spazio anche nella rivista “Il Diritto”, organo a Torino della Sinistra subalpina e di altre rappresentanze liberali regionali.

Nella torrida estate del 1855 Michele Delitàla era stato risparmiato dall'epidemia di colera scoppiata a Sassari, che uccise una buona parte dei detenuti (70 su 297) nelle prigioni di San Leonardo, di Porta Nuova e del Castello. La sua ora giunse nella primavera del 1857. A metà maggio l'Avvocato fiscale generale presso la Corte d'Appello si mise in contatto con gli uffici del Comune per definire la questione delle spese

²⁹*Giurisprudenza degli Stati Sardi*, Torino, 1856, p. 512.

di sepoltura. L'esecuzione, infatti, era fissata per il 16 a Sassari. Un'enorme folla si era raccolta in Piazza Castello e nelle strade vicine per veder passare il condannato.

Alle cinque – racconta lo scrittore e giornalista sassarese Enrico Costa, riconosciuto da Grazie Deledda come suo maestro –

un carro tirato da un cavallo uscì dal pesante portone del castello: era diretto al campo di San Paolo e trasportava un giovane pallido, con lunghissimi capelli che ondeggiavano al vento. Un sacerdote gli bisbigliava qualcosa all'orecchio. Alle sei il suo cadavere pendeva dal patibolo³⁰.

4. Conclusione

Nessun altro statista è presente nell'opera di Norman Rockwell³¹ più di Abraham Lincoln, che tra il 1927 e il 1964 compare in otto suoi dipinti. L'artista statunitense amava raffigurare Lincoln non solo per affermare i suoi ideali di cui lo statista rappresentava l'emblema, ma anche perché ritrarre quel volto era un lavoro complesso. In età avanzata Rockwell dichiarò pubblicamente che Lincoln era a suo parere il più grande americano che fosse mai vissuto.

Nel 1959, parlando dell'uso della fotografia per preparare un'illustrazione, Rockwell disse agli studenti delle *Famous Artists School*: «Se volete esaltare un soggetto, inquadrate lo dal basso. Per umiliarlo, inquadrate lo dall'alto»³². Due anni dopo l'artista approfittò volentieri dell'occasione di ritrarre Lincoln per illustrare l'articolo di Elisa Bialk intitolato *Lincoln for the Defense*, che parlava del processo per omici-

³⁰ E. TOGNOTTI, *L'Anno del colera: Sassari 1855: uomini, fatti e storie*, Editrice democratica sarda, Sassari, 2000, p. 21.

³¹ Norman Percevel Rockwell (New York, 3 febbraio 1894 – Stockbridge, 8 novembre 1978) è stato un pittore e illustratore statunitense. Il peculiare stile delle sue opere, definito "realismo romantico", ha riscosso, soprattutto negli Stati Uniti, un largo apprezzamento popolare ed ha influenzato generazioni successive di illustratori. La sua fama è legata soprattutto alle oltre 300 copertine create tra il 1916 e il 1963 per il magazine "The Saturday Evening Post", che costituiscono, nel loro insieme, un patrimonio prezioso della cultura popolare americana del secolo scorso. K. A. MARLING e TH. ROCKWELL, *Norman Rockwell (1894-1978). Il pittore più amato d'America*, a cura di J. HEIMANN, Taschen GmbH, Colonia 2010.

³² D. ECCHER, S. HABOUSH PLUNKETT (a cura di), *American chronicles: the art of Norman Rockwell*, Skira, Milano, 2014, p. 146.

dio intentato contro William Armstrong, detto Duff. L'accusa si basava sulle dichiarazioni di un testimone che aveva detto di aver visto Armstrong commettere il delitto fra le dieci e le undici di sera. Quando Lincoln gli chiese come avesse fatto a vedere bene l'imputato, il testimone rispose che era una luminosa notte di luna³³.

Lincoln vinse il processo dimostrando, grazie a un almanacco, che la sera dell'omicidio non c'era luna. Rockwell svolse il lavoro di preparazione del dipinto – mettere in posa e fotografare modelli e oggetti – a Hollywood, poco dopo il suo matrimonio con Molly Punderson, celebrato il 10 ottobre 1961. Dopo un breve soggiorno all'hotel Plaza di New York, i due novelli sposi si recarono appunto a Hollywood, dove la passione per il proprio lavoro indusse Rockwell a iniziare il ritratto.

Sfruttando l'abbondanza di attori nei paraggi, l'artista ne ingaggiò quattro che posarono per la figura di Lincoln; utilizzò due uomini per quella di Armstrong e una coppia di mezz'età per gli astanti (poi eliminati dal quadro). Al ritorno nel suo studio, per la testa e gli abiti d'epoca prese come riferimento trenta foto diverse di Lincoln pubblicate su vane riviste; quindi cominciò a dipingere³⁴.

È certamente un paragone azzardato quello tra Mancini e Lincoln. Si può trovare però un punto di contatto tra i due: la continuità nell'impegno sociale da avvocati prima e da politici poi. In Mancini, in particolare, è evidente la tenacia con cui si batté contro la pena di morte sia nei tribunali sia in Parlamento, dove furono memorabili i suoi interventi nelle tornate del 24, 25 febbraio e 13 marzo 1865.

In quella del 25 febbraio, in particolare, ricordava le sue esperienze nella professione forense e come da esse avesse purtroppo constatato di persona che, a volte, anche degli innocenti potevano essere condannati a morte.

Io cominciai ad esercitare in Napoli l'ufficio di difensore fin dal 1835 in età veramente giovanissima, e ne feci mia cura non interrotta fino a che per aver fatto il mio dovere nel 1849 nella difesa di que' processi politici contro i più eletti amici della libertà, onde l'Europa ebbe scandalo, e la dinastia Borbonica incancellabile vergogna, fui travolto in onorato esilio : ho poscia continuato in questa superiore Italia per altri 15 anni nel nobile esercizio dello stesso ministero : io dunque posso collocarmi tra i più antichi avvocati d'Europa. Or in questi 30 anni di

³³ *Ibidem.*

³⁴ *Ibidem.*

esercizio forense affermo sulla mia coscienza e da uomo di onore aver acquistato convinzione sicura, che non pochi accusati, ed anche alcuni da me difesi, furono per errore condannati; benchè fossero innocenti, essendo a me noti particolari fatti che o per delicati riguardi degli stessi imputati non potevano essere manifestati al pubblico, o che essendo manifestati, non avrebbero ottenuto credenza per mancanza di prove. Il difensore non di rado è nella favorevole condizione di poter strappare dalla confidenza del proprio cliente anche il segreto più occulto e riposto, e quindi di conoscere l'intima verità de' fatti; e spesso vedendo la giustizia umana di buona fede illudersi, e seguire i fantasmi e le ingannatrici apparenze, è costretto a compiangere, ed a tremare della sua fallibilità. Signori, chi ha pratica esperienza de' criminali procedimenti, conosce pur troppo da quali accidenti, da quali confusioni o dimenticanze di un testimone, da quali cagioni apparentemente men rilevanti può di pendere talvolta che in giudizio capitale il giudice o il giurato il più onesto e coscienzioso, il meno prodigo del sangue umano, precipiti nell'errore, e possa farlo versare, pronunciando una condanna irreparabile³⁵.

Come noto, l'unificazione legislativa – che nel 1865 riuscì in altri settori – non fu completa nel diritto penale: la questione della pena di morte aveva diviso lo stesso schieramento liberale ed aveva impedito di giungere ad una soluzione unitaria. La divisione tra Camera e Senato circa l'abrogazione della pena di morte³⁶ aveva comportato un arresto della unificazione legislativa nel campo penale e la conservazione del codice lorenese nella capitale del Regno – Firenze – con una conseguente spaccatura della disciplina penalistica nel Regno d'Italia.

Undici anni dopo, salita nel 1876 al governo la sinistra e divenuto guardasigilli Mancini, la situazione mutò però completamente: una nuova Commissione predispose un nuovo progetto del libro primo del Codice Penale nel quale la pena di morte era abolita: già nel dicembre

³⁵ Tornata sabato 25 febbraio 1865 in *Atti del Parlamento Italiano - Discussioni della Camera dei Deputati*, VIII Legislatura - Sessione 1863 - 1864 - 1865 (23/02/1865 - 07/04/1865), Volume (XI) XVII della Sessione. Continuazione del 4° periodo dal 23/02/1865 al 07/04/1865, Eredi Botta, Roma, 1891, p. 8493.

³⁶ Riguardo alla campagna abolizionista sono recentemente apparsi alcuni studi: M. P. GERI (a cura di), *Condanna a una pena, condanna di una pena?* Atti dell'incontro di studio di Pisa 19 novembre 2021, *Historia et ius*, Roma 2022; *"Biblioteca abolizionista"*. *Fermenti europei per una battaglia italiana*, Introduzione e cura di M. P. GERI, *Historia et ius*, 2021, 2 tomi, pp. 318 e pp. 356.

1876 la Camera lo approvò a larga maggioranza. Mentre i lavori di redazione del progetto proseguivano, per le parti già predisposte furono sentiti i pareri delle Magistrature superiori, delle Università, dei Consigli dell'ordine degli avvocati e delle Accademie. Nel frattempo, dal 1877 in poi, la pena di morte, per quanto ancora comminata, non fu però più eseguita a causa del regolare sopraggiungere della “grazia” regia che la commutava in pena detentiva³⁷. Finalmente nel 1883 il guardasigilli Zanardelli ripresentò un progetto aggiornato sulla base di quello precedente di Mancini. Anche questa volta però i lavori finirono per incagliarsi e la pena di morte resterà formalmente ancora in vigore. Gli imponenti ed annosi lavori preparatori del nuovo codice penale giunsero finalmente nel 1888 in discussione alla Camera, che votò l'ordine del giorno Mancini il quale recitava: «La Camera, confermando i suoi voti del 13 maggio 1865 e 28 novembre 1887, applaude all'abolizione e scomparsa della pena di morte dell'unico codice penale italiano»³⁸.

Mancini, ormai certo che la sua visione utopica di abolire la pena capitale stava per essere realizzata, si spense a Napoli il 26 dicembre 1888.

Il testo definitivo del Codice Penale, valido per tutto lo stato italiano nel quale era scomparsa la previsione della pena di morte, fu sanzionato dal re il 30 giugno 1889 ed entrò in vigore con il primo gennaio 1890.

In conclusione, facendo nostre le parole di Mario Sbriccoli, Maestro della storia del diritto penale:

Pasquale Stanislao Mancini scrisse poco contro la pena di morte e fece moltissimo. Aveva iniziato a San Marino nel 1847, ottenendo che il Consiglio Generale, nel marzo del 1848, sancisse solennemente, «per acclamazione unanime», l'abolizione, poi realizzata nel codice penale del 1865, varato per opera di Giuseppe Giuliani. L'avrebbe proseguita all'indomani dell'Unità, battendosi in quelle condizioni difficili:

³⁷ Pasquale Stanislao Mancini giocò un ruolo importante in questo senso introducendo il regime della cosiddetta abolizione di fatto della pena capitale. Cfr. M. STRONATI, *Il governo della «grazia». Giustizia sovrana e ordine giuridico nell'esperienza italiana (1848-1913)*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 488.

³⁸ Prima Tornata pomeridiana venerdì 8 giugno 1888, in *Atti del Parlamento Italiano - Discussioni della Camera dei Deputati, XVI Legislatura - Sessione 1887 - 1888 (03/05/1888 - 15/06/1888)*, Volume (III) II Sessione dal 03/05/1888 al 15/06/1888, Eredi Botta, Roma, 1888, p. 3397.

sarebbero stati mille volte richiamati i suoi interventi alla Camera del febbraio 1865, volti soprattutto a contrastare l'idea che la conservazione della pena di morte fosse una dolorosa necessità, considerato lo stato intellettuale, morale, economico e politico della nazione. L'avrebbe ripresa a metà degli anni Settanta decidendo, nella sua veste di guardasigilli, la sospensione di tutte le sentenze capitali pronunciate e da pronunciarsi, fino a che l'abolizione non fosse diventata legge dello Stato. Oggi si può dire che quella abolizione, sancita poi nel codice Zanardelli — e senza che lui, morto nel 1888, abbia potuto vederla in vigore — fu prima di tutto opera sua³⁹.

Un'opera cominciata, mi permetto di aggiungere, con l'esercizio della professione forense.

³⁹ M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi ed inediti (1972-2007)*, I, Giuffrè, Milano, 2009, p. 513.